

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 10 GIUGNO 2019

OGGETTO: CORREZIONI REFUSI DELLO STATUTO: COMMA 3, ART. 24 ED ALLEGATO A PER ANNO DI RIFERIMENTO DATI ISTAT.

L'anno **duemiladiciannove**, il **giorno 10 del mese di giugno** alle ore 15. 00 nella sala in via A. de Gasperi, 28 in Napoli, previa formale convocazione intervenuta ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e risultano presenti per appello nominale i seguenti componenti:

	Cognome e Nome	PRESENTE	ASSENTE
1	Mascolo Luca	X	
2	Caiazza Raffaele	X	
3	Capone Giuseppe		X
4	Caruso Rosario		X
5	Centanni Gelsomino	X	
6	Colucci Giovanni		decaduto
7	De Michele Francesco	X	
8	De Simone Raffaele		decaduto
9	Esposito Vincenzo	X	
10	Feole Ludovico Tommaso	X	
11	Lombardi Nino		X
12	Panza Floriano	X	
13	Parente Giuseppe	X	
14	Parisi Salvatore	X	
15	Piscopo Carmine	X	
16	Rainone Felice	X	
17	Romualdo Mario	X	
18	Russo Antonio		X
19	Sarnataro Luigi	X	
20	Scotto Giuseppe	X	

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 14 componenti del Comitato Esecutivo su 18 ancora in carica e constatato il rispetto del numero legale dichiara valida la seduta.

Partecipa alla seduta il Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano prof. ing. Vincenzo Belgiorno che funge da Segretario verbalizzante.

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che

- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 denominata "*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano*", come modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26, nel definire l'ATO Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano (**EIC**) quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
- l'**EIC** ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile giusta previsione dell'art. 7, comma 2, legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- "[...] all'**EIC** si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267", come previsto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- l'art. 7, comma 5, della L. R. n. 15/2015 stabilisce che la Giunta Regionale approva con delibera lo Statuto dell'EIC;
- lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo;
- con deliberazione di delibera di G. R. n. 885 del 29 dicembre 2015 veniva approvato lo Statuto dell'Ente Idrico Campano ed i relativi allegati. L'atto veniva, successivamente, pubblicato sul BURC n. 16 del 9 marzo 2016;
- tale Statuto prevede all'art. 1 co. 3 l'obbligo della partecipazione di tutti i Comuni del territorio campano in tale Ente, costituito nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni;
- l'art. 21 della L. R. n. 15/2015 stabilisce che gli enti locali aderiscono all'Ente idrico con delibera di presa d'atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente;
- pertanto sulla base della deliberazione di G. R. n. 885 del 29 dicembre 2015 e relativo allegato Statuto, tutti i Comuni campani, nell'anno 2016, hanno aderito all'EIC.

Considerato che

- il comma 1 lett. a) dell'art. 20 dello Statuto pubblicato sul BURC n. 16 del 9 marzo 2016 recitava "*1. L'EIC ha un proprio patrimonio costituito da: a) un fondo di dotazione iniziale, istituito all'atto della costituzione dell'EIC, quantificato in € 0,50 per abitante residente, a carico dei Comuni partecipanti all'EIC, da corrispondere entro 90 giorni dalla delibera comunale di adesione all'EIC*"; a seguire nel medesimo articolo (con un refuso nella numerazione in quanto veniva ripetuto il numero 1 nel secondo comma) veniva riportato "*...1. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni alla data di approvazione del presente Statuto sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A*".

Evidenziato che

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 22 marzo 2016 veniva approvato di *“rettificare il comma 2 dell’art. 20 dello Statuto approvato con DGR n. n. 885 del 29/12/2015 che per mero errore materiale era stato riportato come comma 1 nella seguente formulazione “2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell’EIC, avviene sulla base dell’entità della popolazione residente negli stessi Comuni alla data di approvazione del presente Statuto sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A”, aggiornando per conseguenza anche i relativi allegati che insieme allo statuto formano parte integrante e sostanziale della presente;”*
- venivano modificati, quindi, gli allegati relativi alla popolazione di riferimento, sostituendo quelli che venivano riferiti all’ultimo censimento ISTAT (anno 2011), con quelli ISTAT anno 2015, anno di entrata in vigore della L. R. n. 15/2015;
- tale deliberazione di G. R. n. 107/2016 con i relativi allegati, rettificativa della precedente veniva pubblicata sul BURC n. 19 del 29 marzo 2016.

Considerato che

- con decreto 7 settembre 2018, n. 142, il Presidente della Giunta Regionale prendeva atto della conclusione del procedimento di nomina degli organi dell’EIC e indicava il 1 ottobre 2018 come data di inizio della operatività dell’Ente;
- a seguito del completamento degli organi istituzionali dell’EIC, il Comitato Esecutivo ha proceduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 con la deliberazione n. 13 del 4 dicembre 2018 e del Bilancio di Previsione 2019 con deliberazione n.14 del 4 dicembre 2019, nei quali come valori nelle Entrate per il fondo di dotazione venivano assunti quelli ottenuti dal prodotto tra € 0,50 e la popolazione di cui agli Allegati della deliberazione di G. R. n. 107 del 22/03/2016 - dati ISTAT anno 2015.

Evidenziato che

- sulla base della previsione di cui all’art. 7, comma 5 della L. R. n. 15/2015 - come integrato dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 – che prevede che *“In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell’EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell’Ente.”* il Comitato Esecutivo con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2018 ha effettuato alcune modifiche allo Statuto, utilizzando come allegati di riferimento per mero errore materiale gli allegati allo Statuto come pubblicati sul BURC 16/2019 che riportavano, quindi, valori della popolazione che erano stati già rettificati;
- tale ultimo Statuto veniva pubblicato sul BURC n. 7 dell’11 febbraio 2019 e sul sito istituzionale dell’EIC;
- sulla base di tali ultimi valori venivano predisposte ed inviate, tra la fine del mese di marzo 2019 ed i primi giorni del mese di aprile 2019, le lettere di sollecito a tutti i Comuni inadempienti per il versamento del fondo di dotazione;
- successivamente a tale invio sono emerse delle difformità dei valori per il fondo consortile che alcuni Comuni avevano previsto nei loro Bilanci di Previsione ma che ancora non avevano versato;
- è emerso, in particolare, l’erroneo riferimento, nell’ultimo Statuto approvato, ai valori della popolazione che erano stati oggetto di modifica con la D. G. R. n. 107/2016;

Considerato che

- è, quindi, indispensabile procedere a rettificare in maniera univoca e trasparente lo Statuto onde evitare che possono manifestarsi ulteriori errori;
- i valori da utilizzare come parametro devono necessariamente essere quelli della popolazione ISTAT anno 2015, come indicati dalla modifica della Giunta Regionale della Regione Campania nelle modifiche allo statuto originario;
- la rettifica dovrà riguardare l'art. 20, co. 2 dello Statuto approvato nella seduta del 4 dicembre 2018 che dovrà divenire:
"2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni, con riferimento alla data di pubblicazione della legge regionale n. 15/2015 sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A";
- ulteriore rettifica prevede l'inserimento come allegato allo Statuto, quelli di cui alla deliberazione di G. R. n. 107 del 22 marzo 2016, che fanno riferimento alla popolazione dei Comuni Campani con i dati ISTAT relativi all'anno 2015;
- è opportuno, altresì, elidere anche un erroneo riferimento nel co. 3 dell'art. 24 riferibile alla versione precedente dello Statuto;
- dare massima pubblicità allo Statuto così rettificato con le seguenti modalità:
 - procedere alla pubblicazione dello Statuto sul sito istituzionale dell'Ente Idrico Campano;
 - effettuare la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Preso atto

dello Statuto dell'Ente Idrico Campano allegato alla presente e di tutti gli allegati denominati con le lettere A – B – C – D – E – F – G – H – I.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000
- la L. R. n. 15/2015
- la L. R. n. 26/2018


DELIBERA

1. di stabilire che la premessa costituisce ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, parte integrante e sostanziale del presente atto e che essa si intende qui richiamata nella sua interezza;
2. rettificare il co. 2 dell'art. 20 dello Statuto approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 del 4 dicembre 2018 sostituendolo con la seguente formulazione *"2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni, con riferimento alla data di pubblicazione della legge regionale n. 15/2015 sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A";*
3. elidere, nel co. 3 dell'art. 24, l'espressione *"Allo stesso è affidata, inoltre, l'attività del controllo in house, previsto al successivo articolo 24, sul soggetto gestore."*;
4. sostituire negli allegati allo Statuto i valori della popolazione residente nei Comuni, riportando i valori ISTAT anno 2015 di cui alla D. G. R. n. 107/2016;

5. dare ampia pubblicità allo Statuto allegato alla presente deliberazione procedendo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC);

6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno



Presidente
prof. Luca Mascolo

